



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.9.2016
COM(2016) 552 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e
concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato**

ALLEGATO

della proposta modificata di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato

APPENDICE 1

ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI

GLI STATI UNITI D'AMERICA (qui di seguito gli "Stati Uniti"),
da un lato;

IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (in appresso gli "Stati membri"),

e

L'UNIONE EUROPEA,

da un altro lato;

L'ISLANDA,

da un altro lato; e

IL REGNO DI NORVEGIA (in appresso, la "Norvegia"),

da un altro lato;

DESIDERANDO promuovere un sistema internazionale dell'aviazione basato sulla concorrenza tra compagnie aeree nel mercato, con regolamentazioni e interventi governativi minimi;

DESIDERANDO ampliare le opportunità del trasporto aereo internazionale, in particolare tramite lo sviluppo di reti di trasporto aereo capaci di soddisfare l'esigenza dei passeggeri e dei trasportatori di disporre di servizi di trasporto aereo adeguati;

DESIDERANDO permettere alle compagnie aeree di offrire ai passeggeri e ai trasportatori prezzi competitivi e servizi in mercati aperti;

DESIDERANDO provvedere affinché tutti i settori dell'industria del trasporto aereo, compresi i dipendenti delle compagnie aeree, beneficino di un accordo liberalizzato;

DESIDERANDO assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei internazionali e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sul funzionamento del trasporto aereo e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell'aviazione civile;

PRENDENDO ATTO della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

RICONOSCENDO che le sovvenzioni pubbliche possono falsare la concorrenza tra linee aeree e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo;

AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica dell'aviazione internazionale;

PRENDENDO ATTO dell'importanza della tutela dei consumatori, comprese le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999;

INTENZIONATI a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo costituito dagli accordi esistenti allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico;

RICONOSCENDO che, al fine di potenziare la concorrenza e promuovere gli obiettivi del presente accordo, è importante assicurare alle proprie compagnie aeree maggiore accesso ai mercati mondiali dei capitali;

INTENZIONATI a stabilire un precedente con un'incidenza a livello mondiale destinato a promuovere i benefici della liberalizzazione in questo settore economico cruciale;

RICONOSCENDO che l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea a seguito dell'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea e che, da quella data, tutti i diritti

e gli obblighi e tutti i riferimenti alla Comunità europea nell'accordo sui trasporti aerei firmato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri e dagli Stati Uniti d'America il 25 e il 30 aprile 2007 si applicano all'Unione europea;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Definizione

Per "parte" si intendono gli Stati Uniti, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda o la Norvegia.

ARTICOLO 2

Applicazione dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo e dall'allegato del presente accordo

Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei firmato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri e dagli Stati Uniti d'America il 25 e 30 aprile 2007 (in appresso "l'accordo sui trasporti aerei"), modificato dal protocollo destinato a modificare l'accordo sui trasporti aerei firmato dagli Stati Uniti d'America e dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 24 giugno 2010 (in appresso "il protocollo"), incorporate per riferimento, si applicano a tutte le parti del presente accordo, con riserva delle disposizioni dell'allegato del presente accordo. Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea, in modo che l'Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'accordo in questione. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

ARTICOLO 3

Denuncia

1. Gli Stati Uniti o l'Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre tre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo di cui all'articolo 5.

Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Il presente accordo, o l'applicazione provvisoria del presente accordo, cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo prima dello scadere del periodo in questione.

2. L'Islanda o la Norvegia possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, alle altre tre parti di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo di cui all'articolo 5. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente all'ICAO. La denuncia, o la cessazione dell'applicazione provvisoria, entra in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l'accordo della parte che ha trasmesso il preavviso scritto, gli Stati Uniti e l'Unione europea e i suoi Stati membri, prima dello scadere del periodo in questione.

3. Gli Stati Uniti o l'Unione europea e i suoi Stati membri possono in qualsiasi momento notificare per iscritto, attraverso i canali diplomatici, all'Islanda o alla Norvegia di avere deciso di denunciare il presente accordo o di mettere fine all'applicazione provvisoria del presente accordo nei confronti dell'Islanda o della Norvegia. Detto preavviso è trasmesso simultaneamente alle altre due parti del presente accordo nonché all'ICAO. La denuncia, o la cessazione dell'applicazione provvisoria nei confronti dell'Islanda o della Norvegia, entra in vigore alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico della IATA in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato con l'accordo degli Stati Uniti, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della parte che riceve il preavviso, prima dello scadere del periodo in questione.

4. Per quanto concerne le note diplomatiche di cui al presente articolo, quelle destinate all'Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi.

5. In deroga ad altre eventuali disposizioni del presente articolo, la denuncia dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo comporta la simultanea denuncia del presente accordo.

ARTICOLO 4

Registrazione presso l'ICAO

Il presente accordo e tutti i suoi emendamenti devono essere registrati presso l'ICAO dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 5

Applicazione provvisoria

In attesa della sua entrata in vigore, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo, nella misura consentita dal diritto nazionale vigente, a decorrere dalla data della firma. Se l'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è denunciato ai sensi dell'articolo 23 dello stesso, se cessa la sua applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 25 di tale accordo o se cessa l'applicazione provvisoria del protocollo ai sensi dell'articolo 9 del protocollo, l'applicazione provvisoria del presente accordo cessa nello stesso momento.

ARTICOLO 6

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore all'ultima delle seguenti date:

1. la data di entrata in vigore del presente accordo sui trasporti aerei,
2. la data di entrata in vigore del presente protocollo, e
3. un mese dopo la data dell'ultima nota dello scambio di note diplomatiche fra le parti, che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.

Ai fini dello scambio delle note diplomatiche in oggetto, le note diplomatiche dirette all'Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all'Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. La nota o le note diplomatiche dell'Unione europea e dei suoi Stati membri contengono la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a in quadruplice esemplare, addì

PER GLI STATI UNITI D'AMERICA PER IL REGNO DEL BELGIO

PER LA REPUBBLICA DI BULGARIA

PER LA REPUBBLICA CECA

PER IL REGNO DI DANIMARCA

PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

PER LA REPUBBLICA DI ESTONIA

PER L'IRLANDA

PER LA REPUBBLICA ELLENICA

PER IL REGNO DI SPAGNA

PER LA REPUBBLICA FRANCESE

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA DI CIPRO

PER LA REPUBBLICA DI LETTONIA

PER LA REPUBBLICA DI LITUANIA

PER IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

PER LA REPUBBLICA DI UNGHERIA

PER LA REPUBBLICA DI MALTA

PER IL REGNO DEI PAESI BASSI

PER LA REPUBBLICA D'AUSTRIA

PER LA REPUBBLICA DI POLONIA

PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE

PER LA ROMANIA

PER LA REPUBBLICA DI SLOVENIA

PER LA REPUBBLICA SLOVACCA

PER LA REPUBBLICA DI FINLANDIA

PER IL REGNO DI SVEZIA

PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

PER L'UNIONE EUROPEA

PER L'ISLANDA

PER IL REGNO DI NORVEGIA

Disposizioni specifiche in relazione all'Islanda e alla Norvegia

Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano a tutte le parti del presente accordo. Le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei, modificate dal protocollo, si applicano all'Islanda e alla Norvegia come se fossero Stati membri dell'Unione europea, in modo che l'Islanda e la Norvegia abbiano tutti i diritti e gli obblighi degli Stati membri ai sensi dell'accordo in questione:

1. Il paragrafo 9 dell'articolo 1 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è sostituito dal seguente:

"territorio", nel caso degli Stati Uniti, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne ed il mare territoriale sotto la loro sovranità o giurisdizione e, nel caso dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, le aree territoriali (continentali e insulari), le acque interne e il mare territoriale cui si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo e alle condizioni sancite da tale accordo e da ogni strumento che dovesse succedergli, ad eccezione delle aree territoriali e delle acque interne sotto la sovranità o la giurisdizione del principato del Liechtenstein; resta inteso che l'applicazione del presente accordo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche assunte dal Regno di Spagna e dal Regno Unito nella controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale si trova detto aeroporto; per l'aeroporto di Gibilterra resta inoltre sospesa l'applicazione delle misure dell'Unione europea in materia di liberalizzazione del trasporto aereo in essere al 18 settembre 2006 tra gli Stati membri, conformemente alla dichiarazione ministeriale sull'aeroporto di Gibilterra concordata a Cordoba il 18 settembre 2006; e

2. gli articoli da 23 a 26 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, non si applicano all'Islanda e alla Norvegia.

3. Gli articoli 9 e 10 del protocollo non si applicano all'Islanda e alla Norvegia.

4. All'allegato 1, sezione 1, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, sono aggiunte le lettere seguenti:

w. Islanda: accordo sui trasporti aerei, firmato a Washington il 14 giugno 1995; modificato il 1° marzo 2002 mediante scambio di note; modificato il 14 agosto 2006 e il 9 marzo 2007, mediante scambio di note;

x. Regno di Norvegia: accordo relativo ai servizi di trasporto aereo effettuato mediante scambio di note a Washington il 6 ottobre 1945; modificato il 6 agosto 1954 mediante scambio di note; modificato il 16 giugno 1995 mediante scambio di note.

5. La sezione 2 dell'allegato 1 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è modificata nel modo seguente:

In deroga alla sezione 1 del presente allegato, per le zone che non rientrano nella definizione di "territorio" di cui all'articolo 1 del presente accordo, gli accordi di cui alle lettere e) (Danimarca-Stati Uniti), g) (Francia-Stati Uniti), v) (Regno Unito-Stati Uniti) e x) (Norvegia-Stati Uniti) della suddetta sezione continuano ad applicarsi in conformità delle rispettive disposizioni.

6. La sezione 3 dell'allegato 1 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è modificata nel modo seguente:

In deroga all'articolo 3 del presente accordo, le compagnie aeree statunitensi non sono autorizzate a prestare servizi di trasporto tutto-merci che non facciano parte di un servizio che

serve gli Stati Uniti, con partenza o destinazione da punti situati negli Stati membri, ad eccezione delle destinazioni o delle partenze da punti situati nella Repubblica ceca, nella Repubblica francese, nella Repubblica federale di Germania, nel Granducato di Lussemburgo, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica del Portogallo, nella Repubblica slovacca, in Islanda e nel Regno di Norvegia.

7. All'articolo 3 dell'allegato 2 dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, è aggiunta la frase seguente:

Per l'Islanda e la Norvegia il termine comprende, tra l'altro, gli articoli 53, 54 e 55 dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i regolamenti UE attuativi degli articoli 101, 102 e 105 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea integrati nell'accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni loro successiva modifica.

8. L'articolo 21, paragrafo 4, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo si applica all'Islanda e alla Norvegia nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti dell'Unione europea sono integrate nell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente agli adeguamenti ivi stabiliti.

Dichiarazione comune

I rappresentanti degli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e il Regno di Norvegia hanno confermato che il testo dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri dall'altro, l'Islanda, da un lato, e il Regno di Norvegia dall'altro (in appresso "l'accordo") deve essere autenticato in altre lingue, secondo le modalità previste, sia mediante uno scambio di lettere tra gli Stati Uniti d'America, la Commissione europea a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, l'Islanda e il Regno di Norvegia prima della sua firma, sia con decisione del comitato misto dopo la firma.

La presente dichiarazione comune costituisce parte integrante dell'accordo.

Per gli Stati Uniti d'America:

Per l'Unione europea e i suoi Stati membri:

XXX

XXX

Per l'Islanda:

Per il Regno di Norvegia:

XXX

XXX